

**ALLEGATO TECNICO**

**Tabella A descrittiva**

<b>RAGIONE SOCIALE AUTORIZZATA</b>	<b>DITTA</b>	IMBALCARTA S.r.l.	<b>Cod. fiscale</b>	
			01892260173	
<b>SEDE LEGALE AUTORIZZATA</b>	<b>DITTA</b>	Via Pontoglio n. 1 nel comune di Chiari (BS).		
<b>SEDE IMPIANTO</b>		Via Pontoglio n. 1 nel comune di Chiari (BS)	<b>FOGLIO N. 13</b>	
			<b>MAPP. N.</b>	51p- 285p- 253p
<b>SUPERFICI</b>		- totale insediamento	m <sup>2</sup> 11.011	
		- area scoperta pavimentata (deposito rifiuti e manovra automezzi)	m <sup>2</sup> 6.366	
		- capannone	m <sup>2</sup> 4.645	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>		“Ambiti produttivi industriali esistenti e di completamento”	P.G.T. VIGENTE	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>		LONATI NARCISO, nato a Palazzolo S/G (BS), il 25/03/1957		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>		LONATI NARCISO, nato a Palazzolo S/G (BS), il 25/03/1957		

## **Sezione B – RIFIUTI**

### **1. Descrizione delle operazioni, dell’impianto e delle varianti.**

- 1.1. La superficie complessiva dell’insediamento è di circa 11.011mq; l’immobile sito nel comune di Chiari (BS), via Pontoglio 1/a è censito al foglio 13 mappali 51p-285p e 253p; la ditta ha la piena disponibilità dell’area;
- 1.2. la suddetta area ricade parte in “Ambiti produttivi industriali esistenti e di completamento”. Considerando il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 1990 del 24/06/2014 il sito risulta idoneo alla localizzazione dell’impianto in oggetto, in quanto in fase di istruttoria non sono stati rilevati criteri di carattere escludente;
- 1.3. le varianti richieste consistono in:
- accorpamento in un’unica installazione delle attività autorizzate in procedura ordinaria ed in procedura semplificata con conseguente unione dei quantitativi autorizzati per la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) e d il trattamento (R3) dei rifiuti;
  - stralcio di parte del mapp.le 253 utilizzato in comune con altre attività;
  - inserimento di parte del mapp.le 285 che per errore materiale non è stato rappresentato nei precedenti elaborati grafici;
  - inserimento dell’operazione di pre-trattamento R12 anche in luogo delle operazioni di trattamento R4 per i rifiuti ferrosi e non ferrosi e R3 per i rifiuti di legno e plastica;
  - riorganizzazione delle aree di gestione dei rifiuti;
  - introduzione di nuove tipologie di rifiuto non pericolose di cui ai codici CER 160214-160216 e 200136;
  - rinuncia all’utilizzo del vaglio decartatore e del taglia bobine con sega a nastro IC System-Savio;
  - realizzazione di nuova apertura capannone est e del pozzetto di raccolta sversamenti in corrispondenza della zona di messa in riserva dei RAEE;
  - adeguamento e modifica delle emissioni prodotte dall’attività in relazione alle varianti richieste;
  - adeguamento e modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche in relazione alle varianti richieste ed a meri errori materiali di rappresentazione nei precedenti elaborati grafici;
- 1.4. i macchinari utilizzati nella attività di trattamento sono i seguenti:
- nastro trasportatore per cernita a terra;
  - pressa imballatrice marca IC System mod. Logic 150;
  - macchina spacca bobine a ghigliottina Bollegraaf;
  - impianto di selezione manuale;
  - pressa imballatrice marca Bollegraaf mode. HBC 110;
  - n. 3caricatori semoventi;
  - benne a polipo;
  - n. 5 muletti;
- 1.5. nell’insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi ;
  - ✓ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi;
  - ✓ pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi;
  - ✓ trattamento (R3) di rifiuti di carta;
- 1.6. descrizione delle modalità di pre-trattamento (R12) e trattamento (R3):
- a) rifiuti di plastica (R12): cernita e selezione per la separazione delle diverse tipologie di materiali (es. cassette, bottiglie, cellophan, ect) e/o polimeri (PP, PE, PET ect) ed eventuale adeguamento volumetrico a mezzo pressa imballatrice;

- b) rifiuti di legno ad esclusione dei rifiuti di legno di natura polverulenta (R12): cernita e selezione per la separazione delle diverse tipologie di materiali (pallets, cassette, legno vergine, legno truciolare, ect) ed eventuale adeguamento volumetrico mediante benna a polipo;
- c) rifiuti tessili (R12): cernita e selezione per la separazione delle diverse tipologie (cotone, lana, lino, ect) ed eventuale adeguamento volumetrico a mezzo pressa imballatrice;
- d) carta e pellicola per fotografia (R12): cernita e selezione separare la carta dalla plastica ed eventuale adeguamento volumetrico a mezzo pressa imballatrice;
- e) rottami ferrosi e non ferrosi (R12): cernita e selezione per separazione delle varie tipologie di materiali e/o leghe (fusti, lattine, gronde in rame, rubinetteria in ottone, putrelle, armature, profili, ect) ed eventuale adeguamento volumetrico mediante benna a polipo;
- f) imballaggi di materiali misti (R12 e R3 limitatamente a carta e cartone): cernita e selezione per separare le varie tipologie di materiali ed eventuale adeguamento volumetrico mediante benna a polipo o pressa imballatrice;
- g) imballaggi di materiale compositi (R12): cernita e selezione per la separazione delle diverse tipologie di materiali ed eventuale adeguamento volumetrico mediante benna a polipo o pressa imballatrice;
- h) rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla raccolta multi materiale, ossia alla raccolta contestuale delle frazioni recuperabili (plastica, carta, vetro, lattine, legno a altre frazioni recuperabili, o sottoinsiemi di queste, ad esclusione del residuo secco e della frazione organica) – R12 : cernita e selezione per la separazione delle diverse tipologie di materiali ed eventuale adeguamento volumetrico mediante benna a polipo o pressa imballatrice;
- i) rifiuti ingombranti solo se di provenienza dalle attività di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità alle disposizioni dell'art. 182 comma 5 del D.Lgs. 152/06 – (R12): cernita e selezione per la separazione delle diverse tipologie di materiali (legno, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi, stoffa) ed eventuale adeguamento volumetrico mediante benna a polipo o pressa imballatrice;  
Le attività di pre-trattamento sono finalizzate a produrre rifiuti destinati al recupero finale presso altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- j) carta e cartone (R3): cernita manuale, anche con l'ausilio dell'impianto di selezione, adeguamento volumetrico a mezzo pressa imballatrice e/o spacca bobine a ghigliottina finalizzata alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in conformità al norma tecnica di settore UNI EN 643.

1.7. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- ✓ messa in riserva (R13) di mc. 730 di rifiuti non pericolosi da avviare al trattamento e decadenti dall'attività;
- ✓ deposito preliminare (D15) di mc. 80 di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività da avviare allo smaltimento finale presso altri impianti di gestione rifiuti autorizzati;
- ✓ pre-trattamento (R12) e trattamento (R3) di 59.000 t/a di rifiuti non pericolosi;

1.8. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dalla Decisione della Commissione UE del 18/12/2014 e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DESCRIZIONE	R3	R12	R13
<b>020104</b>	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>020110</b>	rifiuti metallici			<b>X</b>
<b>030101</b>	scarti di corteccia e sughero			<b>X</b>
<b>030105</b>	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		<b>X<sup>1</sup></b>	<b>X</b>
<b>030199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da legno		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>040109</b>	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			<b>X</b>
<b>040221</b>	rifiuti da fibre tessili grezze		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>040222</b>	rifiuti da fibre tessili lavorate			<b>X</b>
<b>090107</b>	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>090108</b>	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>R3</b>	<b>R12</b>	<b>R13</b>
<b>120105</b>	limatura e trucioli di materiali plastici			<b>X</b>
<b>120199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da plastica, metalli ferrosi e non ferrosi			<b>X</b>
<b>150101</b>	imballaggi in carta e cartone	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>150102</b>	imballaggi in plastica		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>150103</b>	imballaggi in legno		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>150104</b>	imballaggi metallici		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>150105</b>	Imballaggi compositi		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>150106</b>	imballaggi in materiali misti	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>150107</b>	imballaggi in vetro			<b>X</b>
<b>150109</b>	imballaggi in materia tessile			<b>X</b>
<b>150203</b>	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			<b>X</b>
<b>160117</b>	metalli ferrosi			<b>X</b>
<b>160118</b>	metalli non ferrosi			<b>X</b>
<b>160119</b>	plastica			<b>X</b>
<b>160120</b>	vetro			<b>X</b>
<b>160214</b>	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			<b>X</b>
<b>160216</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			<b>X</b>
<b>170201</b>	legno		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>170203</b>	plastica		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>170401</b>	rame, bronzo, ottone		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>170402</b>	alluminio			<b>X</b>
<b>170403</b>	piombo			<b>X</b>
<b>170404</b>	zinco			<b>X</b>
<b>170405</b>	ferro e acciaio		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>170406</b>	stagno			<b>X</b>
<b>170407</b>	metalli misti		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>170411</b>	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			<b>X</b>
<b>191001</b>	rifiuti di ferro e acciaio			<b>X</b>
<b>191201</b>	carta e cartone	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>191203</b>	metalli non ferrosi			<b>X</b>
<b>191204</b>	plastica e gomma		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>191207</b>	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>191212</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 ad esclusione del residuo secco urbano e della frazione organica e non provenienti dal trattamento di rifiuti urbani		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>200101</b>	carta e cartone	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>200102</b>	vetro			<b>X</b>
<b>200111</b>	prodotti tessili			<b>X</b>
<b>200136</b>	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			<b>X</b>
<b>200138</b>	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>200139</b>	plastica		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>200140</b>	metallo		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>200301</b>	Limitatamente alla raccolta multi materiale, ossia alla raccolta contestuale delle frazioni recuperabili (plastica, carta, vetro, lattine, legno a altre frazioni recuperabili, o sottoinsiemi di queste, ad esclusione del residuo secco urbano e della frazione		<b>X</b>	<b>X</b>

CER	DESCRIZIONE	R3	R12	R13
	organica)			
<b>200307</b>	Rifiuti ingombranti solo se di provenienza dalle attività di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità alle disposizioni dell'art. 182 comma 5 del D.Lgs. 152/06		<b>X</b>	<b>X</b>

**nota 1 – esclusivamente sulla parte non polverulenta**

**nota 2 – esclusivamente sulla frazione di carta e cartone**

1.9. i rifiuti vengono stoccati, nelle aree individuate dalla planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento in balle, ceste, containers, bancali, cumuli.

1.10. la gestione delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento è illustrata nella Tav. 6/7/8 allegata e parte integrante del presente provvedimento;

## 2. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e preveda un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sotto elencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
  - codice CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110\*;
  - codici CER 160214-200136 "apparecchiature fuori uso diverse da...omiss" (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
    - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
    - effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliuretanic";
  - codice CER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215\*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215\*;
  - codice 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
    - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
    - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;

In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410\*;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

### QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

### MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

#### *- raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto, il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da"<sup>(1)</sup> eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

#### *- controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

#### *- controllo visivo all'ingresso del mezzo*

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico. Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere [ I ] - Il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

*In particolare si intende per:*

*non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*

*inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

registrato sul “Registro degli eventi”.

- controllo visivo all'ingresso del mezzo

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto. Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme.

Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

#### REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:

- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.9;
- 2.5. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.6. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.7. nelle aree di stoccaggio autorizzate devono essere chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartellonistica, i rifiuti in ingresso destinati al recupero presso l'impianto dai rifiuti in uscita destinati al recupero presso altri impianti;
- 2.8. i codici CER dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento devono essere individuati nella famiglia 19.xx.xx;
- 2.9. i rifiuti appartenenti alla categoria RAEE devono essere stoccati in apposita area dedicata che deve essere dotata di pozzetto a tenuta;
- 2.10. la ditta deve tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI EN alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto;
- 2.11. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.12. l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle priorità previste dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.13. Piani
- **Piano di ripristino e recupero ambientale**  
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;  
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.  
Il piano dovrà:
    - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;



- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## Sezione C – EMISSIONI

### Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.  
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta*  
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta*  
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

### 1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore IMBALCARTA S.R.L.  
Sede legale CHIARI (BS) – VIA PONTOGLIO N. 1/A  
Sede insediamento CHIARI (BS) – VIA PONTOGLIO S.N.C. E N. 1/A

### 2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

<p><i>Autorizzazioni precedenti (per emissioni in atmosfera):</i> d.G.R. n. 14933 del 04/12/2007, e s.m.i. <i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> E1, E2 <i>Emissioni dismesse: (E2 – mai realizzata)</i> <i>Emissioni oggetto di modifica:</i> <i>Emissioni nuove:</i> E2 <i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante:</i> - <i>Emissioni non soggette ad autorizzazione:</i> - <i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i> impianto termico ad uso civile (riscaldamento uffici) alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 29 kW/h</p>
---

### 3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

L'attività svolta da Imbalcarta S.r.l. consiste nel ritiro e nel recupero, mediante cernita ed adeguamento volumetrico, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da carta e cartone, e, in misura più marginale, da plastica e legno.

Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti fasi:


1. ricezione e scarico dei rifiuti nelle aree predisposte;
2. eventuale stoccaggio del materiale scaricato;
3. pre-trattamento (R12) di rifiuti di plastica, legno e recupero (R3) di carta e cartone secondo le modalità descritte al punto 1.6;
4. stoccaggio delle materie prime secondarie e dei rifiuti decadenti dalla cernita;

5. caricamento della materie prime secondarie e dei rifiuti sui mezzi di trasporto;
6. trasporto a destinazione.


Le operazioni di recupero vengono effettuate all'interno di due capannoni posti frontalmente, identificati come capannone Est e capannone Ovest.

Lo schema seguente riassume le attività svolte dalla ditta:

Schema di recupero R3 presso **capannone Est**:



Schema del recupero R3 presso **capannone Ovest**:



Per quanto attiene alle attività svolte nel capannone Ovest si precisa che:

- la cernita viene effettuata manualmente da personale specializzato che separa con efficienza i vari tipi di carta all'interno di una cabina di selezione sopraelevata, chiusa e climatizzata;
- nel caso specifico delle bobine di carta, la fase di adeguamento volumetrico è preceduta da un'operazione di taglio che consente l'estrazione dell'anima di cartone e la successiva separazione del nastro di carta. La ditta dichiara che il taglio dei rotoli viene effettuato mediante una macchina taglia rotoli a ghigliottina che non dà origine ad emissioni diffuse di polveri in quanto il taglio viene effettuato con lama continua non dentata.

#### 4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Rispetto a quanto autorizzato dal D.G.R. n. 14933/2007 e dalla nota di riscontro della Provincia di Brescia alla comunicazione di modifica non sostanziale del 27/10/2008, la ditta ha intenzione di apportare le seguenti modifiche:

- stralcio del punto di emissione E2 precedentemente autorizzato (mai realizzato);
- dismissione del vaglio decarbonatore oggetto di comunicazione di modifica non sostanziale del 27/10/2008;

- installazione, nel capannone Est, di un impianto di aspirazione e filtrazione degli inquinanti aerodispersi a presidio della pressa imballatrice. Attivazione del nuovo punto di emissione in atmosfera **E2**.

### 5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

*Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento per le emissioni in atmosfera, cui si fa rinvio:*

Per l'attività della ditta non sono presenti allegati tecnici di riferimento per le emissioni in atmosfera.

**Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.**

Materiali/rifiuti	Prodotto	Q.tà Anno	Frasi di Rischio
Rifiuti		Come da sezione rifiuti	

### Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali/rifiuti.

La materia prima utilizzata dall'azienda è rappresentata esclusivamente da rifiuti non pericolosi da sottoporre a recupero, costituiti prevalentemente da carta e cartone e, in misura marginale, da plastica e legno.

I rifiuti vengono conferiti all'impianto mediante camion scarrabili o ribaltabili. La messa in riserva avviene in cumuli all'interno dei capannoni.

○ *Tabella 2. Fasi lavorative.*

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Ricezione e stoccaggio del materiale cartaceo	Caricatore semovente con benna a polipo, carrelli elevatori	x SI □ NO	-	
Cernita e selezione del materiale	Cernita manuale a terra a bordo nastro – capannone est	x SI □ NO	-	-
	Impianto di selezione manuale – capannone ovest	x SI □ NO		
Adeguamento volumetrico	Macchina taglia rotoli a ghigliottina	x SI □ NO	-	-
	Pressa imballatrice – capannone ovest	x SI □ NO	E1	-
	Pressa imballatrice – capannone est	□ SI x NO	E2	-
Stoccaggio del prodotto finito e trasporto a destinazione	Carrelli elevatori	x SI □ NO	-	-

**Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.**

Emissioni da adeguamento volumetrico rifiuti - Dati dichiarati dalla ditta.	
<b>Emissione E1</b> – Pressa imballatrice (capannone Ovest)	
Portata 5.000 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 12 m
Diametro camino 400 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
<b>Emissione E2</b> – Pressa imballatrice (capannone Est)	
Portata 7.000 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 11 m
Diametro camino 500 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
<b>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Limite</b>
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato al Capitolo 6	

## **6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla "Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note", comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

## **7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
  - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

## **Criteri di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime. Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:
  - qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, **fatta salva la periodicità annuale** se non diversamente specificato, **la ditta potrà continuare con la tempistica precedente;**
  - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto **gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.**
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

### Modalità e controllo delle emissioni.

**Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime"**, dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
  - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
  - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3/\text{S}/\text{h}$  od in  $\text{Nm}^3/\text{T}/\text{h}$ ;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{S}$  od in  $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$ ;
- temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**

La ditta dichiara che è presente un impianto termico non soggetti ad autorizzazione in quanto non superano le soglie previste dall'articolo 272 comma 1 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni:

- impianto termico ad uso civile (riscaldamento uffici) alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 29 kW/h

### **9. Emissioni rumorose.**

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

### **10. Sospensione dell'attività.**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo [www.provincia.brescia.it/ufficioaria](http://www.provincia.brescia.it/ufficioaria) nella sezione "Interruzione analisi".

### **11. Prescrizioni particolari.**

A. Qualora la ditta ritiri rifiuti polverulenti, le fasi di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dovranno avvenire in contenitori chiusi e/o big bags. I rifiuti polverulenti non potranno essere oggetto di trattamento, ma potrà essere effettuata la sola messa in riserva degli stessi.



**Sezione D – ACQUE**



**OGGETTO:** D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

**Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento della ditta "Imbalcarta" ubicata in via Pontoglio n. 1 A/B/C/D in Comune di Chiari (Bs).**

**Vista** la nota pervenuta in data 07/08/2015 al P.G. 5148/2015 del 12/08/2015, con il quale il Sig. Narciso Lonati in qualità di legale rappresentante della ditta "Imbalcarta" C.F. 01892260173, P.IVA 00662620988, con sede legale in Via Pontoglio n. 1/A nel Comune di Chiari (Bs) e insediamento produttivo in Via Pontoglio n. 1/A/B/C/D nel Comune di Chiari (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella pubblica fognatura;

**Richiamato** l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
  - distributore di carburanti + operazioni di massa in riserva/recupero e/o smaltimento rifiuti (acque di prima pioggia);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia - Acque reflue domestiche	1571716	5043240	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	Via San Bernardo

- l'insediamento ha una superficie totale di 10011 mq di cui 4645 di copertura e 6366 di superficie scoperta impermeabile;
- la superficie scoperta impermeabile è suddivisa in due zone: una di 5769 m<sup>2</sup> costituente la superficie scolante e 597 m<sup>2</sup> destinata esclusivamente al transito e non impiegata nella gestione dei rifiuti, sulla quale, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del R.R. 4/2006, non si applicano le disposizioni del regolamento predetto);
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (5769 m<sup>2</sup>) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate nella

vasca di accumulo con volume utile totale di 40 m<sup>3</sup> e successivamente trattate mediante disoleatore con filtro a coalescenza;

- le acque di pluviali e di seconda pioggia e le acque meteoriche di dilavamento della superficie non soggetta a R.R. 4/2006 vengono smaltite mediante pozzo perdente;
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha fatto presente che sul piazzale esterno sono stoccate unicamente MPS di carta pressate e imballate e che le stesse non possono essere causa di contaminazione delle acque di seconda pioggia;

**Considerato** che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

**Dato atto** che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico **S1** sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

**Acquisito** il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, AOB2 srl, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 30/09/2014 al PG n° 4368/13 e in data 11/09/2015 al PG n° 5685/2015 del 15/09/2015;

**Dato atto** che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Chiari;

**Rilevata** la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Computa Istruttoria (in atti);

**Visti:**

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

**Richiamato** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

## SI DISPONE

1. che lo scarico nella fognatura comunale di Chiari (Bs) delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in via Pontoglio n. 1/A nel Comune di Chiari (Bs), i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia - Acque reflue domestiche	1571716	5043240	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	Via San Bernardo

2. dovrà rispettare, a monte della confluenza con i reflui domestici, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico rete fognaria;
3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:

- a. devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata (o sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato) a servizio delle acque di prima pioggia e il pozzetto di campionamento sulle acque di seconda pioggia;
- b. deve essere mantenuta in buono stato di funzionalità la valvola automatica/motorizzata o pneumatica a servizio della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia;
- c. deve essere mantenuto in buona stato di funzionalità il pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico S1;
- d. entro tre mesi dal rilascio della presente il chiusino del pozzetto di ispezione a valle del Sifone Firenze dovrà essere cieco e con sistema o guarnizione antiodore;
- e. la modalità di gestione dei materiali depositati all'aperto e la modalità di utilizzo delle superficie scoperte deve avvenire conformemente a quanto riportato nella documentazione consegnata e nelle premesse della presente autorizzazione;
- f. per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza nella condotta comune; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati, Alluminio, Ferro, Zinco, Piombo e Fenoli a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- g. le analisi di cui alla precedente lettera f) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- h. in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
- i. lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- j. le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento della zona non soggetta a R.R. 4/2006 nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benessere degli enti competenti;
- k. lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- l. nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- m. la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento della prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- n. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- o. la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- p. qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- q. entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
- r. qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;

- s. si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
  - t. si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
    - alla sospensione dell'autorizzazione;
    - alla revoca dell'autorizzazione;
  4. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
  6. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
  7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore AOB2 s.r.l.;
  8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
  9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
  10. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

## SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	<i>"Imbalcarta s.r.l."</i>
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	<i>P.IVA. 00662620988 C.F. 01892260173</i>
Sede legale	<i>Chiari, Via Pontoglio n. 1 A</i>
Indirizzo attività industriale	<i>Chiari, Via Pontoglio n. 1 A/B/C/D</i>
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	<i>17052</i>
Provincia	<i>Brescia</i>
Codice A.T.O.	<i>02</i>

### Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	<i>017052R0072001H</i>
Tipologia reflui	<i>Acque di prima pioggia + acque reflue domestiche</i>
Provenienza reflui	<i>Prima pioggia + domestiche</i>
Limiti allo scarico	<i>Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria</i>
Coordinata X Gauss Boaga	<i>1571716</i>
Coordinata Y Gauss Boaga	<i>5043240</i>
Tipologia di scarico	<i>R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne</i>
Tipologia fognatura comunale	<i>MISTA</i>
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	<i>Occasionale</i>
Sistema di depurazione adottato	<i>Fisico</i>
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	<i>Si</i>
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	<i>N.D. (Classe 5)</i>
Fonte di approvvigionamento	<i>Acquedotto</i>
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	<i>No</i>

**Sezione E – PIANO DI MONITORAGGIO**

<b>MATRICE</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>PRESCRIZIONE</b>
<b>RIFIUTI</b>	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
<b>EMISSIONI</b>	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto
<b>ACQUE</b>	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto
<b>RUMORE</b>	La ditta deve effettuare le misurazioni in campo di acustica ambientale. Dove dare comunicazione ad ARPA – Ufficio Rifiuti, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse, le quali devono essere effettuate entro sei mesi dall'avvio dell'attività secondo il progetto di variante.	Le misurazioni in campo di acustica ambientale, devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale secondo la DGR 8313/02. Preliminarmente si deve individuare in accordo con il Comune e ARPA gli eventuali recettori sensibili più prossimi all'impianto come previsto dalla legge 447/95